











Dichiarazione congiunta di Europêche e Coalizione INN dell'UE sulla revisione del regolamento UE sul controllo della pesca

15 ottobre 2020

Per promuovere la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche nell'ambito della politica comune della pesca (PCP)¹, nel 2010 l'UE ha adottato un ambizioso regolamento europeo che istituisce un sistema efficace di controllo, ispezione e attuazione². Il settore della pesca e le ONG firmatarie della presente dichiarazione riconoscono l'evidente contributo dato dal regolamento sul controllo comunitario per migliorare i sistemi di controllo della pesca e rafforzare il rispetto della PCP. Tuttavia, la Corte dei Conti europea³ e la Commissione europea hanno individuato alcune lacune attuative dovute principalmente a carenze da parte degli Stati membri nell'applicazione di disposizioni relative, ad esempio, allo scambio di dati, alle sanzioni, ai sistemi a punti e alla tracciabilità. Inoltre, le disposizioni sui controlli sono ad oggi contenute in molti testi giuridici che si sovrappongono e rendono alquanto complesse le ispezioni e le operazioni di pesca, minando la certezza giuridica e rendendo pertanto necessaria una semplificazione.

I soggetti firmatari della presente dichiarazione sottolineano l'importanza della politica di controllo comunitaria, che rappresenta uno dei principali pilastri su cui poggia la PCP. Pertanto, è auspicabile che i responsabili delle politiche dell'UE prestino la dovuta attenzione e considerazione alle seguenti priorità:

1. Tracciabilità

Occorre garantire la tracciabilità dei prodotti ittici dal punto di cattura al punto vendita per contrastare la pesca INN e incoraggiare forme di pesca sostenibili sia nel territorio dell'UE sia altrove. L'UE riveste una responsabilità particolare in tal senso essendo il più grande mercato mondiale di prodotti ittici, che importa per oltre il 60%. Chiediamo al Parlamento europeo e al Consiglio dell'UE di sostenere la proposta della Commissione volta all'ottimizzazione e alla digitalizzazione della tracciabilità. Per rendere più incisiva tale proposta e migliorare la capacità di verificare la liceità della provenienza del pesce, suggeriamo di aggiungere al certificato di cattura INN un numero IMO per tutti i pescherecci soggetti al regolamento, e di specificare con maggiore precisione la zona di cattura.

Inoltre, i soggetti firmatari incoraggiano l'adozione di norme chiare sulla costituzione e tracciabilità delle partite per garantire che tutti i prodotti ittici, freschi o trasformati, siano ugualmente soggetti a stringenti prescrizioni in materia di tracciabilità dopo la prima vendita, indipendentemente dalla loro origine.

Vi sono chiare indicazioni in merito all'esistenza di difformità nelle verifiche dei controlli effettuati sulle importazioni in territorio comunitario, che creano condizioni di disparità per gli operatori e comportano il rischio di abusi nel sistema.

Ecco perché si rende necessaria un'applicazione digitale del sistema di certificazione delle catture, efficace e armonizzata, che richiede la creazione di una banca dati elettronica volta a consentire lo scambio di informazioni sulle partite tra Stati membri, e una valutazione pressoché uniforme dei rischi affinché i prodotti respinti in un paese non siano autorizzati a entrare nel mercato UE attraverso un altro paese. Ciò consentirebbe di fatto di migliorare la cooperazione tra gli Stati membri di transito e di destinazione. Sosteniamo pertanto la proposta della Commissione di creare una banca dati comunitaria sui certificati di cattura (CATCH) che, a nostro avviso, dovrebbe includere strumenti di valutazione dei rischi.

Il regolamento INN dell'UE⁴ è ritenuto lo strumento più efficace per incentivare la pesca legale, e pertanto più sostenibile, su scala globale. Per non compromettere gli sforzi dell'UE nel migliorare la governance globale degli oceani, occorre garantire una maggiore coerenza con le politiche commerciali dell'UE, compresi gli accordi tariffari preferenziali come il sistema di preferenze generalizzate (SPG), i contingenti tariffari autonomi e gli accordi di libero scambio. Ciò potrebbe prevedere, tra l'altro, la possibilità di sospendere tali strumenti o i relativi negoziati fintantoché il paese terzo interessato non dimostri di adempiere agli obblighi adottando misure per impedire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN ai sensi del diritto internazionale o di altre misure regionali vincolanti relative a Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione.

2. Pesca su piccola scala

La pesca su piccola scala è fondamentale per il sostentamento delle comunità costiere e svolge un ruolo importante nello sviluppo sostenibile. Allo scopo di migliorare la registrazione delle catture e la raccolta dati sulla posizione delle navi, la Commissione propone l'adozione di tecnologie digitali per migliorare la valutazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni di pesca onde garantire un accurato computo delle catture, soprattutto perché la pesca su piccola scala rappresenta almeno il 75% della flotta UE per numero di imbarcazioni⁵.

Pertanto, raccomandiamo al Parlamento europeo e al Consiglio dell'UE di sostenere la proposta della Commissione europea sull'utilizzo di sistemi di raccolta dati sulla posizione delle navi anche per le attività di piccola pesca. I dispositivi devono essere di piccole dimensioni, economici e non devono interferire con il funzionamento sicuro delle imbarcazioni e degli attrezzi da pesca. La tecnologia deve essere altresì adeguata alle diverse caratteristiche della tipologia di pesca, tenendo presente le necessità in termini di interoperabilità e consentendo lo scambio di informazioni con altri sistemi e banche dati delle pubbliche autorità.

Oltre a ciò, esortiamo le istituzioni dell'UE a sostenere la proposta della Commissione sull'adozione di giornali di pesca elettronici, basati su un modulo semplice e armonizzato, per registrare le operazioni dei piccoli pescherecci. Questa nuova tecnologia dovrebbe avere costi contenuti ed essere di facile installazione e utilizzo, evitando di imporre obblighi eccessivamente complessi e onerosi per le piccole imbarcazioni, soprattutto per quelle senza coperta.

Facciamo altresì notare quanto sia difficile e rischioso far attendere un peschereccio di piccole dimensioni davanti al luogo di sbarco in condizioni meteorologiche avverse, solo per compilare e presentare il giornale di bordo elettronico. La maggior parte di queste imbarcazioni conta solo due membri di equipaggio, tra cui il capitano che lavora anche in coperta. Poiché molti, tra l'altro, hanno a bordo un'unica persona è fondamentale che le informazioni possano essere trasmesse digitalmente da un porto di sbarco sicuro. Questi aspetti devono essere presi in considerazione dai responsabili delle politiche.

Per facilitare l'adozione di queste nuove tecnologie, i piccoli pescherecci dovrebbero usufruire di un sostegno finanziario dell'UE volto a coprire il 100% dei costi relativi all'acquisto e all'installazione a bordo.

Se correttamente gestita, la pesca ricreativa può comportare vantaggi socioeconomici e in termini di conservazione. È pertanto necessario garantire la non commercializzazione delle catture di questa tipologia di pesca. La pesca ricreativa non deve sfuggire ai controlli, motivo per cui occorre effettuare le debite valutazioni d'impatto sugli stock ittici e sulla loro gestione. Le misure di gestione devono quindi essere basate sui rischi legati all'impatto della pesca ricreativa sugli stock e su dati di buona qualità.

Al momento le informazioni disponibili sugli audit sono minime. In altri ambiti del diritto comunitario gli audit sono di natura pubblica, come ad esempio nei controlli per verificare il rispetto della normativa in materia di mangimi e alimenti, della salute e del benessere degli animali: in questo caso, le relazioni di audit svolti in Stati membri e paesi terzi sono disponibili al pubblico sul sito Internet della Commissione.⁶ Esortiamo la Commissione europea a considerare la possibilità di rendere pubbliche le sintesi degli audit riguardanti il settore della pesca, nel rispetto delle leggi comunitarie sulla privacy e in linea con le altre politiche dell'UE.

Gli Stati membri dovrebbero altresì notificare alla Commissione europea le sentenze definitive in caso di gravi infrazioni rilevate nelle acque o nei porti dell'Unione da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi.

In passato, i dati sull'attuazione del regolamento sul controllo venivano regolarmente comunicati ai principali stakeholder. Prima del 2009, ad esempio, la Commissione riferiva periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sui comportamenti che contravvenivano gravemente alle norme della PCP dando informazioni dettagliate sul numero di infrazioni rilevate dagli Stati membri, le sanzioni comminate e i problemi riscontrati dalle autorità competenti nell'attuazione delle norme. I soggetti firmatari esortano la Commissione a fornire, tra l'altro, informazioni in forma aggregata sulle violazioni e sulle azioni di follow-up nelle relazioni annuali dell'Agenzia europea di controllo della pesca, allo scopo di valutare l'efficacia della politica a livello di Stati membri e bacini marittimi.

3. Sanzioni

Allo stato attuale vi sono molte disparità nell'imposizione delle sanzioni da parte degli Stati membri e non vi è un'applicazione uniforme del sistema a punti. Tuttavia, è di fondamentale importanza assicurare pari condizioni nell'applicazione delle leggi per garantire un trattamento equo e paritario dei pescatori di tutta Europa.

In base all'articolo 100 e segg. del regolamento sul controllo, la Commissione deve svolgere verifiche e ispezioni autonome e stilare rapporti di audit affinché tutti gli Stati membri dell'Unione applichino efficacemente le norme della PCP, le disposizioni e i programmi di controllo esistenti, compresi i controlli sull'importazione.

- 1 Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca
- 2 Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca
- 3 Relazione speciale n. 08/2017: Controllo della pesca nell'UE: occorre intensificare gli sforzi
- 4 Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (regolamento INN).
- 5 Relazione economica annuale 2019 sulla flotta peschereccia dell'UE (CSTEP 19-06), pag. 23.
- 6 Cfr. http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/index.cfm.
- 7 Cfr. ad esempio https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ TXT/?uri=CELEX%3A52007DC0448; o https://eurlex.europa.eu/legal-content/ en/ALL/?uri=CELEX%3A52008DC0670.

La Environmental Justice Foundation (EJF), Oceana, The Pew Charitable Trusts, The Nature Conservancy (TNC) e WWF lavorano insieme per promuovere la leadership dell'UE nel migliorare la governance e la trasparenza della pesca a livello globale e porre fine alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

Europêche è l'organo di rappresentanza dei pescatori dell'Unione Europea che rappresenta circa 45.000 imbarcazioni, operanti nella pesca artigianale e su larga scala, 80.000 pescatori e 16 organizzazioni di 10 paesi europei.